

REGOLAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE DI MERCI VARIE



Art. 1

Il mercato settimanale nel Comune di Cordenons avrà luogo ogni venerdì in Piazza della Vittoria. Qualora detto giorno fosse festivo, il mercato sarà anticipato al giorno precedente.

L'accesso al mercato è libero a tutti i commercianti ambulanti che facciano preventiva domanda scritta e che siano in regola con la licenza sul commercio ambulante e sotto l'osservanza di tutte le norme vigenti.

Art. 2

I concessionari di posteggi potranno occupare il suolo pubblico solo con il permesso scritto del Sindaco, tale permesso sarà redatto su apposito modello e porterà le indicazioni della località e dello spazio da occupare previo pagamento della relativa tassa di plateatico, prevista dall'art. 192 del T.U. sulla Finanza Locale.

Art. 3

L'assegnazione dei posti può essere trimestrale, semestrale o giornaliera a seconda del sistema del pagamento della tassa sul plateatico.

Il concessionario del posteggio trimestrale o semestrale conserva, in caso di arrivo in ritardo sul mercato, il diritto al posto sino a due ore dopo l'apertura del mercato, mentre quello giornaliero conserva il diritto al posto sino ad un'ora dall'apertura del mercato stesso. Trascorso tale termine il Comune è arbitro di assegnare il posto rimasto vuoto ad altri richiedenti.

Art. 4

I concessionari di posteggio a contratto trimestrale o semestrale hanno diritto al posto (salvo i casi di forza maggiore) per tutta la durata del contratto e l'abbonamento potrà essere rinnovato a semplice richiesta dell'interessato almeno 15 giorni prima della scadenza, previo nulla-osta dell'Ufficio competente. La mancata richiesta di rinnovazione in tempo utile o l'assenza del mercato da parte del concessionario per tre mercati consecutivi, comporta la perdita del diritto al posteggio senza che però il Comune sia tenuto al rimborso della tassa pagata per l'occupazione di spazio pubblico.

Art. 5

I concessionari di posteggio a pagamento giornaliero conservano il diritto al posto loro assegnato sino a quando lo riterrà opportuno il Comune, il quale pertanto, conserva integro il diritto di sospendere o di modificare in qualsiasi momento la concessione dell'occupazione di spazio, senza obbligo di preavviso o di indennizzi di sorta.

Art. 6

La sistemazione dei banchi deve essere ultimata entro le ore 7 nelle stagioni di primavera, estate ed autunno ed entro le ore 8 d'inverno; tutti i veicoli ed autoveicoli che sono serviti al trasporto delle merci, dovranno essere condotti al parcheggio non appena ultimate le operazioni di scarico ed in ogni caso entro l'orario suddetto. La cessazione del mercato è fissata per le ore 18 nelle stagioni primaverili, estiva ed autunnale e per le ore 16 nell'inverno. Il suolo pubblico deve quindi essere immediatamente sgomberato dalle merci, banchi, veicoli e qualsiasi altra cosa, a cura, spese e sotto la personale responsabilità del concessionario.

Art. 7

È vietato a chiunque di occupare area pubblica senza permesso ed ai concessionari è vietato di occupare un'area diversa o comunque superiore a quella assegnata, a questi ultimi è pure vietato l'uso di altoparlanti o di altri mezzi diffusori del suono o della voce per la vendita delle loro merci, senza il permesso del Sindaco. Sono altresì vietati gli schiamazzi, la vendita a treppo, nonché il tenere contegno indecoroso od importunare il pubblico con esagerata insistenza per la vendita delle merci.

Art. 8

È severamente vietato sporcare o danneggiare in qualsiasi modo il suolo pubblico, gli edifici, nonché di piantare chiodi per la sistemazione dei banchi. I trasgressori saranno tenuti al risarcimento dei danni per il ripristino all'antico stato delle cose, senza pregiudizio dell'azione penale a loro carico.

Art. 9

I concessionari di banchi per la vendita di generi alimentari dovranno attenersi a tutte le norme igieniche in vigore, atte a proteggere le loro merci dal contatto con gli insetti o da possibili inquinamenti, collocandole, qualora non siano raccolte in appositi involucri protettivi idonei, sotto custodia di vetri o di altro materiale trasparente perfettamente impermeabile, dovranno altresì esporre sulle merci i prescritti cartelli atti a rendere edotti gli acquirenti delle varie qualità e tipi delle derrate poste in vendita.

Art. 10

Il libretto licenza, il permesso di occupazione di spazio pubblico e la ricevuta di pagamento della tassa sul plateatico, dovranno essere costantemente esposte sul banco, a disposizione degli Agenti incaricati al controllo, per tutta la durata dello svolgimento del mercato. Sulle merci esposte dovrà essere posto il cartellino indicante chiaramente il prezzo di vendita.

Art. 11

Durante lo svolgimento del mercato, è proibita, entro l'area del mercato stesso, la sosta senza giustificato motivo a tutti i veicoli ed autoveicoli - durante lo stesso periodo di tempo è proibito il transito a tutti i veicoli ed autoveicoli, esclusi i pubblici soccorsi d'urgenza e casi di imprescindibili necessità - le biciclette dovranno essere condotte a mano.

Art. 12

Il Comune non respinge di eventuali danni che ne derivassero per qualsiasi motivo a persone e cose dello svolgimento del pubblico mercato. Il presente Regolamento che andrà in vigore non appena ottenuta l'approvazione dell'autorità di controllo, deve essere osservato da chiunque. I trasgressori saranno puniti a norma degli artt. 106 e seguenti della Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934, n. 383, salvo i casi di reati più gravi previsti da altre Leggi dello Stato. I vigili urbani e gli altri agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione del presente Regolamento.